



SAN.ARTI.
FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
PER I LAVORATORI DELL'ARTIGIANATO

CODICE ETICO

Il Codice Etico è stato elaborato per assicurare che i valori etici e i principi comportamentali di San.Arte. siano chiaramente definiti e costituiscano gli elementi base della cultura del Fondo, nonché di tutti coloro i quali rappresentano i destinatari naturali del presente documento

Codice Etico
San.Arti. – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell'Artigianato

INDICE

1. PREMESSA	3
2. VALORI FONDAMENTALI E OBIETTIVI DEL CODICE ETICO	3
3. DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE	4
4. RISPETTO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE	5
4.1 Principi di Base.....	5
4.2 Sviluppo della Professionalità.....	6
5. PRINCIPI E NORME DI CONDOTTA VERSO SOGGETTI ESTERNI	6
5.1 Relazioni con gli iscritti	6
5.2 Principi di Comportamento nelle Relazioni Istituzionali	6
5.3 Rapporti con organizzazioni politiche.....	7
5.4 Rapporti con la Pubblica Amministrazione	7
5.5 Autorità giudiziarie e autorità di vigilanza.....	8
5.6 Rapporti con Fornitori/ Consulenti e con le Società appaltatrici	8
5.7 Regali, Benefici e Promesse di Favori	10
6. PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO/AUTORICICLAGGIO	10
7. USO E TUTELA DEI BENI DEL FONDO	11
8. CONFLITTO DI INTERESSE	11
9. USO E DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI	12
10. TRASPARENZA NELLA CONTABILITÀ	13
10.1 Accuratezza e Trasparenza della Documentazione Ufficiale.....	13
10.2 Registrazione e Documentazione delle Transazioni.....	13
10.3 Trasparenza Contabile.....	13
10.4 Controlli interni.....	13
11. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA	14
12. TUTELA DELL'AMBIENTE	14
13. EFFICACIA DEL CODICE ETICO E CONSEGUENZE DELLE SUE VIOLAZIONI	15

Codice Etico
San.Arti. – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell'Artigianato

1. PREMESSA

SAN.ARTI. è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell'Artigianato costituito il 23 luglio 2012, in attuazione dell'accordo interconfederale del 21 settembre 2010 e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Sono Soci Fondatori del Fondo: le organizzazioni imprenditoriali dell'artigianato - Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, C.L.A.A.I. e le organizzazioni sindacali confederali dei lavoratori - CGIL, CISL e UIL.

SAN.ARTI. si rivolge ai lavoratori delle imprese che applicano i CCNL sottoscritti dalle parti istitutive. Lo scopo del Fondo è fornire, ai propri iscritti e agli aventi diritto, l'assistenza integrativa sanitaria e socio-sanitaria, secondo quanto prescritto dal Regolamento.

SAN.ARTI. (di seguito anche solo il "**Fondo**"), ha quindi ritenuto opportuno e necessario adottare ed emanare un Codice Etico (di seguito anche solo il "**Codice**") che espliciti i valori cui deve essere improntata la condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento della sua attività, compresi i Consulenti e/o i Collaboratori esterni comunque denominati.

2. VALORI FONDAMENTALI E OBIETTIVI DEL CODICE ETICO

Il Codice elenca i valori di riferimento che devono orientare i comportamenti di tutti i destinatari del presente documento. Tali valori sono principalmente:

- la centralità della persona ed il rispetto dei diritti umani
- l'integrità morale, l'onestà personale e la correttezza nei rapporti interni ed esterni;
- la trasparenza nei confronti di tutti i portatori di interesse¹ correlati;
- l'impegno sociale;
- la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente;

e, più in generale,

- il rifiuto di ogni condotta che, pur finalizzata al raggiungimento di un risultato coerente con lo scopo del Fondo, presenti aspetti non compatibili con le norme di legge e le regole comportamentali vigenti all'interno del Fondo.

Al Codice sono attribuite le seguenti funzioni:

- **preventiva:** la codificazione dei principi etici di riferimento e delle regole di comportamento basilari cui tutti i portatori di interesse devono uniformarsi, costituisce l'espressa dichiarazione dell'impegno serio ed effettivo del Fondo a rendersi garante della legalità della propria attività, con particolare riferimento alla prevenzione degli illeciti;

¹ Il termine indica quei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nell'attività del Fondo che hanno un qualche interesse in relazione alle decisioni, alle iniziative strategiche ed alle possibili azioni svolte dal Fondo. Rientrano, pertanto, tra i portatori di interesse, a titolo meramente esemplificativo, i dipendenti, i soci fondatori, i cittadini, i procuratori, i collaboratori a qualsiasi titolo, i fornitori, i partner finanziari e/o commerciali, le istituzioni comunali, provinciali e nazionali, le associazioni di categoria, le associazioni ambientali e, più in generale, chiunque sia interessato dall'attività del Fondo.

Codice Etico

San.Arti. – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell'Artigianato

- **cognitiva:** il Codice, attraverso l'enunciazione di principi astratti e generali e di regole di comportamento, consente di riconoscere i comportamenti non etici e di indicare le corrette modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti a ciascuno;
- **di legittimazione:** il Codice esplicita i doveri e le responsabilità del Fondo nei confronti dei portatori di interesse, affinché questi ultimi possano ritrovare in esso un riconoscimento delle loro aspettative;
- **di incentivo:** il Codice, imponendo l'osservanza dei principi e delle regole in esso contenute, contribuisce allo sviluppo di una coscienza etica e rafforza la reputazione del Fondo ed il rapporto di fiducia con i portatori di interesse.

3. DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE

L'insieme dei principi etici e dei valori espressi nel Codice rappresenta un contratto morale che dovrà ispirare l'attività di tutti coloro che operano nel Fondo, tenendo conto dell'importanza dei ruoli, della complessità delle funzioni e delle responsabilità loro affidate per il perseguimento degli scopi del Fondo stesso, unendo in questo modo la sfera morale a quella professionale. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione del Fondo si ispirano ai principi del Codice nel fissare gli obiettivi;
- il Direttore e i singoli Responsabili di Area:
 - assumono atteggiamenti leali e trasparenti e adottano un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione del Fondo;
 - curano il benessere organizzativo nella struttura a cui sono preposti, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori;
 - assumono iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali. I Responsabili di Area, inoltre, nei limiti delle loro possibilità, evitano che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti possano diffondersi e favoriscono la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti del Fondo;
- i dipendenti e i collaboratori esterni su base continuativa, nel dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti, adeguano le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni previsti dal Codice Etico;
- i partner, commerciali od operativi, del Fondo che abbiano un ruolo in progetti, eventi ed operazioni.

Tutti i soggetti sopra elencati, nonché gli altri Organi Statutari del Fondo (i.e. Assemblea, Presidenza, Collegio dei Revisori dei Conti) e tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi del Fondo sono destinatari del Codice (di seguito i "**Destinatari**").

Codice Etico
San.Arti. – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell'Artigianato

I Destinatari si impegnano a perseguire i propri obiettivi con lealtà, serietà, onestà, competenza e trasparenza, nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

In questo quadro il Fondo si impegna a:

- favorire la massima diffusione del Codice Etico, provvedendo al suo approfondimento ed aggiornamento, anche mettendo a disposizione di tutti i dipendenti le politiche e linee guida di gestione definite per ogni ambito di attività;
- assicurare un programma di formazione differenziato e sensibilizzazione continua circa le problematiche attinenti al Codice Etico;
- svolgere tutte le necessarie verifiche in ordine ad ogni notizia inerente a possibili violazioni, applicando, in caso di accertamento delle stesse, adeguate sanzioni.

4. RISPETTO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

4.1 Principi di Base

Le risorse umane sono elemento indispensabile per l'esistenza, lo sviluppo ed il successo di ogni impresa. Il Fondo riconosce la centralità delle risorse umane, nella convinzione che il più rilevante fattore di successo di ogni attività sia costituito dal contributo professionale delle persone che vi operano in un contesto di lealtà e reciproca fiducia.

SAN.ARTI. offre a tutti i propri dipendenti pari opportunità di lavoro, in funzione delle rispettive caratteristiche professionali e delle capacità di rendimento, senza alcuna discriminazione.

Il Fondo pertanto, pone particolare attenzione alla valorizzazione, alla tutela ed allo sviluppo delle capacità e delle competenze di tutti i propri dipendenti, affinché essi possano esprimere al massimo livello il proprio potenziale e la propria professionalità.

A tale scopo il Direttore e i Responsabili di Area, nel rispetto di tutte le leggi, regolamenti e politiche in vigore, si impegnano a:

- selezionare, assumere, retribuire, formare e valutare i dipendenti in base a criteri di merito, di competenza e professionalità, senza alcuna discriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, di lingua e di sesso;
- non assumere lavoratori provenienti da Paesi Esteri con permesso di soggiorno non valido e ne scongiura l'utilizzo anche da parte di propri fornitori/consulenti;
- assicurare un ambiente di lavoro in cui i rapporti tra colleghi siano improntati alla lealtà, correttezza, collaborazione, rispetto reciproco e fiducia;
- offrire condizioni di lavoro adeguate dal punto di vista della sicurezza e della salute, nonché rispettose della personalità morale di tutti, in modo tale da favorire rapporti interpersonali liberi da pregiudizi;
- intervenire in caso di atteggiamenti non conformi ai principi sopra esposti;
- combattere, in particolare, qualsiasi forma di **mobbing**, intimidazione, ostilità, isolamento, indebita interferenza o condizionamento, molestia sessuale.

Codice Etico

San.Arti. – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell'Artigianato

4.2 Sviluppo della Professionalità

Nell'evoluzione del rapporto di lavoro, SAN.ARTI. favorisce lo sviluppo del potenziale e la crescita professionale di ciascuna risorsa prevedendo specifici programmi di formazione ed aggiornamento in relazione ai profili professionali ed alle potenzialità di ciascuno.

Al personale è richiesto di sollecitare l'acquisizione di nuove competenze e conoscenze, metodologie di lavoro, informazioni ai propri superiori o Responsabili di Area, mentre ai Responsabili di Area si richiede di prestare la massima attenzione alla valorizzazione delle potenzialità delle persone che gestiscono, richiedendo prestazioni coerenti con l'esercizio delle mansioni loro assegnate.

Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere alle figure subordinate favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione al presente Codice Etico o alle disposizioni legislative applicabili.

5. PRINCIPI E NORME DI CONDOTTA VERSO SOGGETTI ESTERNI

5.1 Relazioni con gli iscritti

Costituisce obiettivo primario del Fondo l'attenzione agli iscritti e la disponibilità a soddisfarne le richieste.

L'aspettativa del Fondo è quella di poter garantire una risposta immediata, qualificata e competente alle esigenze degli iscritti, assumendo comportamenti corretti e professionali, affidabili, non discriminatori e tesi a garantire alti livelli di qualità nell'adempimento di tutti gli impegni in qualsiasi forma siano stati presi.

Il Fondo è attento a mantenere con i propri iscritti rapporti improntati ai più elevati standard di disponibilità e correttezza in un'ottica di collaborazione e assistenza continua, volti a garantire soddisfazione e fiducia degli stessi.

L'attenzione del Fondo nei confronti degli iscritti prevede che le comunicazioni e i moduli relativi all'iscrizione al Fondo debbano essere conformi alle normative vigenti, completi, tempestivamente comunicati e supportati da idonea documentazione, nonché chiari nella formulazione e non vessatori. SAN.ARTI. si impegna, inoltre, nell'attività di acquisizione di nuovi iscritti in un'ottica di crescita del Fondo.

Lo stile di comportamento nei confronti dei propri iscritti deve essere improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.

5.2 Principi di Comportamento nelle Relazioni Istituzionali

Con riferimento ai rapporti che si instaurano con le istituzioni nazionali o internazionali SAN.ARTI. si impegna ad evitare qualsiasi tipo di discriminazione e a comunicare con tutti gli interlocutori istituzionali a livello nazionale e territoriale; a rappresentare gli interessi e le posizioni del Fondo in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva o corruttiva.

Solo i referenti, che abbiano ricevuto esplicito mandato dal Consiglio di Amministrazione o dalla Direzione, potranno tenere i contatti con gli interlocutori istituzionali, al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti.

Codice Etico
San.Arti. – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell'Artigianato

I rapporti con le Istituzioni Pubbliche volti al presidio degli interessi complessivi del Fondo e collegati all'attuazione dei suoi programmi che comportino impegni nei confronti delle Istituzioni Pubbliche, sono riservati esclusivamente ai soggetti a ciò delegati.

In virtù di questi principi, tutti i Destinatari devono perseguire i legittimi obiettivi del Fondo e rifiutare ogni accordo illecito con esponenti della Pubblica Amministrazione e/o di altre associazioni/società.

5.3 Rapporti con organizzazioni politiche

Fermo restando il rispetto delle normative specificamente applicabili SAN.ARTI. non eroga contributi economici, diretti o indiretti, a partiti o altri organismi di natura politica, né a loro rappresentanti o candidati.

Qualunque relazione con organizzazioni politiche ed associazioni riferibili ad un partito politico, nonché a loro rappresentanti e/o candidati deve essere improntato ai più elevati principi di trasparenza e correttezza.

I Destinatari non sono autorizzati a sostenere pubblicamente, in nome e per conto del Fondo, partiti politici o a partecipare a campagne elettorali.

Le attività di sponsorizzazione possono riguardare iniziative in ambito sociale, sociosanitario, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo, dell'arte e della cultura. In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, il Fondo presta particolare attenzione a ogni possibile conflitto d'interesse.

5.4 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Ai fini del presente Codice per Pubblica Amministrazione (di seguito anche P.A.) si intendono gli Enti Pubblici, gli Enti concessionari di pubblico servizio, le persone fisiche o giuridiche che agiscono in qualità di pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, membro appartenente a un Organo della Comunità Europea, di funzionario delle Comunità Europee o di funzionario di Stato Estero, la magistratura, le autorità di pubblica vigilanza, etc...

Nell'ambito dei rapporti con la P.A., è necessario prestare particolare cura nel non porre in essere atti in violazione delle prescrizioni di legge e del presente Codice Etico. In particolare, è fatto espresso divieto di:

- indurre taluno in errore utilizzando artifici o raggiri ai fini di conseguire un ingiusto profitto in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea. In particolare, si raccomanda il rispetto della legge e della corretta pratica commerciale a fronte di trattative, concessioni, licenze e richieste di finanziamenti, contributi, sovvenzioni ed erogazioni dallo Stato o altro soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione;
- utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi, ovvero omettere informazioni dovute per l'ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concesse o erogate dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea;
- destinare a uso diverso un finanziamento ottenuto dallo Stato, o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea;

Codice Etico

San.Arti. – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell'Artigianato

- procurare indebitamente qualsiasi altro tipo di profitto (licenze, autorizzazioni, sgravi di oneri, anche previdenziali, ecc.) con mezzi che costituiscano artifici o raggiri (per esempio invio di documentazione non veritiera);
- alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico manipolando i dati o i programmi in esso contenuti, ai fini di ottenere un ingiusto profitto e danneggiando lo Stato o altro ente pubblico;
- influenzare in alcun modo le decisioni di rappresentanti della Pubblica Amministrazione in maniera impropria e/o illecita (come, a titolo di esempio, sollecitare e/o accettare e/o corrispondere e/o offrire ai medesimi, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé o per il Fondo). Atti di cortesia (come, a titolo di esempio, omaggi o forme di ospitalità) sono consentiti solo se non eccedono le normali pratiche di cortesia e se, in ogni caso, sono tali da non compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio del rappresentante della Pubblica Amministrazione;
- assecondare la condotta induttiva di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

5.5 Autorità giudiziarie e autorità di vigilanza

SAN.ARTI. opera nel rispetto della normativa vigente; a tal fine, il Fondo svolge le proprie attività in modo lecito e corretto.

Il Fondo collabora con qualunque pubblico ufficiale che abbia poteri ispettivi e svolga indagini nei suoi confronti.

In occasione di un procedimento giudiziario e/o di un'indagine/ispezione da parte delle Autorità pubbliche, nessuno deve:

- distruggere/alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi altro tipo di documento,
- mentire o fare/intimare a fare dichiarazioni false alle autorità competenti.

Qualsiasi tentativo di estorsione o di concussione da parte di un pubblico ufficiale devono essere segnalati al proprio Responsabile.

5.6 Rapporti con Fornitori/Consulenti e con le Società appaltatrici

Il Fondo riconosce il precipuo ruolo che gioca il fornitore nella creazione del valore del servizio offerto e per questo motivo ritiene necessario instaurare rapporti di fiducia reciproca, definendo contratti che possano garantire ad entrambi il mantenimento della competitività nel tempo.

La scelta dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto di beni e servizi è svolta sulla base di criteri obiettivi e imparziali, fondati in prevalenza sulla valutazione della serietà, affidabilità, qualità, efficienza ed economicità.

Il Fondo, nelle procedure di acquisto:

- assicura una concorrenza adeguata;

Codice Etico

San.Arti. – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell'Artigianato

- fornisce un'informazione comprensibile e completa che consenta a tutti i concorrenti di presentare un'offerta congrua;
- adotta nella scelta dei fornitori criteri oggettivi e documentabili;
- seleziona i fornitori in base alla valutazione dei livelli di qualità ed economicità delle prestazioni, dell'idoneità tecnico-professionale, del rispetto dell'ambiente;
- verifica il rispetto della normativa in materia di lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori e l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di primo e di secondo livello.

Inoltre, in qualità di soggetto appaltante, SAN.ARTI. stabilisce, ai fini del corretto svolgimento delle gare d'appalto, una serie di modalità comportamentali a cui sono soggette sia le società partecipanti alle gare, sia i propri dipendenti coinvolti nel processo di selezione.

Tutte le società, coinvolte nelle gare di appalto, sono tenute a rispettare una serie di regole:

- rispetto della correttezza professionale nei confronti di SAN.ARTI., delle imprese concorrenti, di quelle appaltatrici e delle, eventuali, subappaltatrici;
- divieto di utilizzo di "comportamenti anticoncorrenziali" a scapito del libero mercato;
- nei confronti della stazione appaltante non è possibile avere rapporti con i dipendenti del Fondo al fine di influenzarne le scelte, offrire vantaggi personali o poter accedere ad informazioni riservate;
- obbligo di segnalare al Fondo comportamenti scorretti posti in essere, nell'ambito della gara, da concorrenti, oppure richieste anomale avanzate dai dipendenti del Fondo;
- obbligo per le ditte interessate alle gare di accettare i principi descritti sopra, e di allegare il presente Codice Etico sottoscritto per accettazione ai documenti prodotti in sede di offerta, pena l'esclusione dalla gara;
- la violazione, da parte delle ditte interessate, dei suddetti principi di comportamento, determina:
 - l'esclusione dalla gara;
 - la risoluzione del contratto.

Il Fondo si aspetta che fornitori e collaboratori non ricevano alcuna illecita pressione a prestazioni non previste contrattualmente, sia in termini di contenuto sia in termini di modalità di esecuzione.

Non si possono accettare o ricevere dai fornitori omaggi eccedenti le normali pratiche di cortesia ovvero non in linea con la normale prassi commerciale.

La scelta dei partner (sia in regime di contratti pubblici che in regime "sottosoglia") ricade, quindi, sempre su operatori che rispondono a criteri di eticità, affidabilità, buona reputazione, credibilità nel mercato di riferimento e serietà professionale.

Codice Etico
San.Arti. – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell'Artigianato

Al fine di conformare l'attività di approvvigionamento ai propri principi etici, il Fondo inserisce nei contratti con i propri fornitori/consulenti l'obbligo di accettazione preventiva del Codice Etico adottati da SAN.ARTI. e prevede specifiche sanzioni o interruzioni contrattuali in caso di violazione degli stessi.

Sono assolutamente vietati favoritismi, comportamenti collusivi, corresponsione di benefici, materiali e immateriali, o altri vantaggi finalizzati ad influenzare o compensare rappresentanti di istituzioni o dipendenti del Fondo.

SAN.ARTI. porta a conoscenza dei fornitori e dei consulenti il contenuto del presente Codice mediante la sua pubblicazione sul proprio sito internet.

5.7 Regali, Benefici e Promesse di Favori

Nel corso delle attività del Fondo occorre applicare criteri generali di correttezza, trasparenza e integrità. In particolare non devono essere:

- esaminate, proposte o promesse opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della P.A. o clienti/fornitori a titolo personale;
- offerti in alcun modo omaggi, dazioni, benefici anche indiretti, beni, servizi e prestazioni o favori non dovuti o che travalichino gli ordinari rapporti di cortesia;
- sollecitate o ottenute informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti, nonché arrecare benefici diretti o indiretti rilevanti per sé o per il Fondo;
- intraprese azioni volte a influenzare impropriamente le decisioni della controparte.

Inoltre, Direttore, Responsabili di Area, dipendenti o collaboratori di SAN.ARTI. non devono accettare alcun bene o servizio, regalo, beneficio, prestazione o dazione che travalichi gli ordinari rapporti di cortesia.

Il dipendente che riceve o doni trattamenti di favore, che travalichino gli ordinari rapporti di cortesia, deve darne immediatamente notizia al proprio Responsabile.

6. PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO/AUTORICICLAGGIO

SAN.ARTI. richiede massima trasparenza nelle operazioni commerciali e nei rapporti con i terzi, nel pieno rispetto delle normative, nazionali e internazionali, in tema di lotta ai fenomeni di autoriciclaggio e di riciclaggio.

I Destinatari non possono di conseguenza avviare rapporti d'affari per conto del Fondo con partner, fornitori o terzi che non diano adeguate garanzie di onorabilità e non godano di buona reputazione ovvero il cui nome sia associato a vicende connesse ad attività di riciclaggio nonché di autoriciclaggio.

Tutte le transazioni finanziarie, inclusi i conferimenti da parte dei Soci, devono trovare adeguata giustificazione e devono essere effettuate mediante mezzi di pagamento/conferimento che ne garantiscano la tracciabilità e la lecita provenienza.

Codice Etico

San.Arti. – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell'Artigianato

Inoltre, il Fondo dovrà intrattenere rapporti d'affari esclusivamente con clienti e fornitori di sicura reputazione, che svolgono attività commerciali lecite e i cui proventi derivano da fonti legittime. Ciascuna area dovrà dotarsi di misure idonee a garantire che non siano accettate forme di pagamento identificate quale strumento di riciclaggio di denaro illecito. Il Fondo è impegnato al pieno rispetto di tutte le leggi antiriciclaggio vigenti a livello mondiale, comprese quelle che prescrivono la denuncia di transazioni sospette in denaro contante o di altra natura. In particolare, in quanto soggetto munito di personalità giuridica secondo il diritto italiano, il Fondo risulta soggetto, tra le altre norme di legge e regolamentari, alle disposizioni della Legge 197/1991 e del Decreto Legislativo 231/2007 che recepiscono i principi contenuti nelle direttive di riferimento dell'Unione Europea in materia di antiriciclaggio e salvaguardia dell'integrità del sistema finanziario, nonché alle disposizioni in materia di autoriciclaggio (Legge n.186 del 15 dicembre 2014 - G.U. n. 292 del 17 dicembre 2014).

7. USO E TUTELA DEI BENI DEL FONDO

Tutti i dipendenti ed i collaboratori devono ricordare che i beni materiali ed immateriali messi a loro disposizione da SAN.ARTI. sono da utilizzare:

- con il massimo scrupolo ed in modo proprio, anche al fine di evitare danni a cose o a persone;
- evitando, per quanto possibile, sprechi, manomissioni od impieghi che possano comprometterne lo stato di efficienza o accelerarne il normale deterioramento;
- esclusivamente per scopi connessi e strumentali all'esercizio dell'attività lavorativa;
- evitando assolutamente - salvo quanto previsto da normative specifiche - l'utilizzo o la cessione dei beni stessi da parte di terzi o a terzi, anche temporaneamente.

Anche le dotazioni ed applicazioni informatiche devono essere utilizzate nel rispetto di quanto sopra ed in particolare:

- seguendo attentamente le politiche di sicurezza e riservatezza;
- evitando assolutamente l'acquisizione, l'utilizzo o la trasmissione, in particolar modo se massiva, di informazioni e contenuti non attinenti all'attività lavorativa;
- non alterando le configurazioni hardware e software fornite dal Fondo.

Nel rispetto delle normative di legge vigenti, SAN.ARTI. effettua controlli ed attua misure al fine di impedire comportamenti non in linea con quanto citato.

Tutti i dipendenti devono anche operare al fine di ridurre il rischio di furti, danneggiamenti od altre minacce esterne alle risorse assegnate o presenti nel Fondo, informando tempestivamente le Funzioni preposte in caso di situazioni anomale.

8. CONFLITTO DI INTERESSE

Per "conflitto di interessi" si intende la situazione in cui chiunque legato al Fondo (sia questi componente di organi sociali o dipendente a qualsiasi livello gerarchico), a causa di interessi o attività personali, possa agire non in conformità con le prescrizioni etiche e/o venga condizionato nella propria capacità di operare nell'esclusivo interesse dell'Organizzazione stessa.

Tutti coloro che, ad ogni livello, hanno rapporti diretti o indiretti con il Fondo devono evitare azioni ed

Codice Etico
San.Arti. – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell'Artigianato

attività che possano condurre a un conflitto d'interesse. In ogni caso, è fatto obbligo ai componenti degli organi sociali, ai dipendenti ed ai collaboratori, di informare l'Organismo di Vigilanza e Controllo circa la presenza o il sopraggiungere di una qualsiasi forma di conflitto di interesse, reale o potenziale.

9. USO E DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

SAN.ARTI. considera la diffusione di informazioni corrette, complete e veritiere su tutti i fatti – ed il mantenimento della dovuta riservatezza sugli stessi, quando necessario – quale presupposto per creare e conservare un rapporto di trasparenza e di fiducia con i propri portatori di interessi correlati e del mercato.

L'obbligo di riservatezza si estende, oltre che alle informazioni che riguardano il Fondo, anche a quelle relative a clienti, fornitori, partner commerciali o agli altri soggetti con i quali si intrattengono rapporti commerciali o comunque qualificati.

SAN.ARTI. riconosce il fondamentale ruolo informativo svolto dai Media verso il pubblico, in generale, e gli stakeholder, in particolare. A tale scopo, si impegna a collaborare pienamente con tutti gli organi di informazione, senza discriminazioni, nel rispetto dei reciproci ruoli e delle esigenze di riservatezza.

Il Fondo conforma i propri comportamenti verso i Media secondo i principi di lealtà, correttezza, trasparenza, credibilità e rifiuta l'utilizzo di messaggi volgari, contraddittori, incerti o ambigui.

Pertanto, i rapporti con i Media, inclusa la concessione di interviste, devono essere tenuti da soggetti appositamente autorizzati e nel generale rispetto dei principi etici riportati nel presente documento.

I delegati al rapporto con i Media trattano con assoluta riservatezza notizie o informazioni raccolte, evitandone la diffusione per trarne personale vantaggio, o danneggiare il Fondo, ovvero avvantaggiare terzi.

Conseguentemente, nella gestione delle informazioni, i dipendenti devono:

- conservare scrupolosamente e con il massimo riserbo tutte le informazioni riguardanti il Fondo di qualunque tipologia apprese nell'esercizio delle proprie funzioni;
- richiedere il consenso al trattamento dei dati personali, per le finalità comunicate.

In relazione alle informazioni in genere, i dipendenti devono:

- evitare un uso improprio o strumentale di quelle riservate in proprio possesso, né utilizzarle a proprio vantaggio e/o di quello dei familiari, dei conoscenti e dei terzi in genere;
- proteggerle dall'accesso di terzi non autorizzati, impedirne la diffusione a meno di specifiche autorizzazioni del Responsabile;
- non ricercare, o cercare di ottenere da altri, quelle non attinenti alla propria sfera di competenza o funzioni;
- classificarle ed organizzarle in modo che sia possibile, per i soggetti autorizzati, accedervi in maniera agevole e traendone un quadro completo.

Codice Etico
San.Arti. – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell'Artigianato

Ai dipendenti non espressamente autorizzati, nelle forme e nei termini di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 2003, avente per oggetto la tutela delle persone e dei dati personali, è vietato conoscere, registrare, trattare e divulgare i dati personali di altri dipendenti o di terzi.

10. TRASPARENZA NELLA CONTABILITÀ

10.1 Accuratezza e Trasparenza della Documentazione Ufficiale

Tutti i documenti ufficiali volti ad illustrare la situazione gestionale del Fondo, devono essere redatti con la massima cura al fine di garantirne l'accuratezza e la veridicità. Devono, inoltre, essere redatti in conformità delle leggi e normative vigenti.

Nella redazione dei predetti documenti, il personale di SAN.ARTI. deve prestare la dovuta attenzione e mantenere quei comportamenti improntati a principi di correttezza, onestà e integrità che devono uniformare lo svolgimento delle attività professionali di propria competenza.

In ogni caso non sarà giustificata né giustificabile la tenuta/redazione di documentazione deliberatamente falsa o artefatta in modo da alterare significativamente la rappresentazione veritiera della situazione di SAN.ARTI.

10.2 Registrazione e Documentazione delle Transazioni

Ogni operazione, azione e transazione del Fondo deve essere adeguatamente registrata e documentata in modo da consentirne la verifica dei processi di decisione, autorizzazione e svolgimento.

Ogni atto od operazione svolta dal personale dovrà essere supportata da documentazione adeguata, chiara e completa da conservare agli atti, in modo da consentire in ogni momento il controllo sulle motivazioni, le caratteristiche dell'operazione e l'individuazione dei soggetti che hanno eseguito l'operazione, che hanno concesso le autorizzazioni e che hanno effettuato le verifiche.

10.3 Trasparenza Contabile

Tutte le funzioni di SAN.ARTI. sono tenute a prestare la massima collaborazione al fine di garantire registrazioni contabili corrette e tempestive. Le registrazioni contabili fondate su valutazioni economico-patrimoniali devono rispettare i criteri di ragionevolezza e prudenza.

Per ogni registrazione contabile deve essere conservata agli atti un'adeguata documentazione. Tale documentazione deve consentire di individuare il motivo dell'operazione che ha generato la rilevazione e la relativa autorizzazione. La documentazione di supporto deve essere archiviata e facilmente consultabile.

Chiunque venga a conoscenza di possibili omissioni, falsificazioni o irregolarità nella tenuta della contabilità deve darne immediata comunicazione al proprio superiore.

Inoltre, nello svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Soci, è necessario agire con trasparenza e prestare la massima collaborazione.

10.4 Controlli interni

SAN.ARTI. diffonde, a tutti i livelli, una cultura basata su attività di controllo, consapevole del contributo positivo che queste diano in termini di miglioramento dell'efficienza.

Codice Etico
San.Arti. – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell'Artigianato

Tutti gli attori del Fondo (dai Responsabili di Area ai collaboratori) sono quindi responsabili, nell'ambito delle proprie attività, in relazione alla definizione e al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

11. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

SAN.ARTI. attribuisce grande importanza all'integrità fisica e morale dei propri dipendenti e collaboratori a condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ad ambienti di lavoro sicuri e salubri; il Fondo cura, pertanto, la diffusione e il consolidamento di una cultura della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutto il personale.

Tutti i Destinatari, nell'ambito delle proprie attività, partecipano a tale processo di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi. In particolare, il Documento di Valutazione dei Rischi è a disposizione nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente.

Il Datore di Lavoro e le altre figure dotate di poteri gerarchici e funzionali devono curare, o fare in modo che terzi che agiscono per conto del Fondo curino, il rispetto delle disposizioni vigenti ed in generale le prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008.

Gli organi statutari e il Datore di Lavoro devono assicurare che il Fondo disponga di una struttura organizzativa tale da assicurare una chiara suddivisione di compiti e obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale del Fondo e con le prescrizioni regolamentari e di legge, a partire dal Datore di Lavoro e dai Responsabili di Area fino al singolo lavoratore.

Tutti i soggetti destinatari degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro devono rispettare le procedure e le misure generali di tutela previste dal Fondo.

In caso di affidamento, da parte del Fondo, di lavori in appalto a terzi, il Datore di Lavoro committente e i Responsabili di Area promuovono la cooperazione e il coordinamento, elaborando un unico Documento di Valutazione dei Rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza.

12. TUTELA DELL'AMBIENTE

SAN.ARTI. promuove politiche di gestione raccolta rifiuti che contemperino le esigenze di sviluppo del Fondo con le esigenze di rispetto e salvaguardia dell'ambiente.

SAN.ARTI. in particolare, ritiene di primaria importanza la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile del territorio in cui opera, in considerazione dei diritti della comunità e delle generazioni future.

Il Fondo si impegna a considerare, nell'ambito della gestione operativa e delle iniziative intraprese, le imprescindibili esigenze ambientali e a minimizzare l'impatto negativo che le proprie attività hanno sull'ambiente.

A tal fine il Fondo, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale, presta particolare attenzione ai seguenti aspetti:

Codice Etico

San.Arti. – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell'Artigianato

- promozione di attività e processi il più possibile compatibili con l'ambiente, attraverso l'utilizzo di criteri e tecnologie avanzate in materia di salvaguardia ambientale e di uso sostenibile delle risorse;
- valutazione degli eventuali impatti ambientali derivanti dalle attività e dai processi;
- collaborazione con gli stakeholder, interni (es. dipendenti) ed esterni (es. Istituzioni), per ottimizzare la gestione delle problematiche ambientali.

13. EFFICACIA DEL CODICE ETICO E CONSEGUENZE DELLE SUE VIOLAZIONI

Il Codice Etico e di Comportamento costituisce uno degli elementi fondanti del sistema preventivo ed è parte integrante del Modello Organizzativo in ottemperanza al D.Lgs. n. 231/2001.

Il sistema di controllo interno, orientato all'adozione di strumenti e metodologie di monitoraggio, è volto a contrastare i potenziali rischi al fine di determinare una ragionevole garanzia circa il rispetto delle leggi e di tutte le disposizioni e procedure interne del Fondo.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e di fare osservare il presente Codice.

L'osservanza delle norme contenute nel presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i dipendenti del Fondo, ai sensi dell'articolo 2104 del Codice Civile, nonché per i collaboratori dello stesso.

La violazione delle suddette norme costituirà inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e/o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro.

Il Fondo si impegna a prevedere ed irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.